

LOTTO D**POLIZZA
DI ASSICURAZIONE ALL RISKS ARCHIVI STORICI**

La presente polizza è stipulata tra

**ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO
VIA DEI ROCCETTINI, 9
50014 SAN DOMENICO DI FIESOLE (FI)
C.F. 800020410488**

e

Società Assicuratrice

.....
Agenzia di
.....

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del: 30/06/2026

Alle ore 24.00 del: 30/06/2030

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni 30/06

SOMMARIO

DEFINIZIONI GENERALI	
Descrizione attività - Ubicazione del rischio - Somme assicurate e premio	
NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	
Art. 1.01 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA	
Art. 1.02 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE	
Art. 1.03 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	
Art. 1.04 ALTRE ASSICURAZIONI	
Art. 1.05 DURATA DEL CONTRATTO	
Art. 1.06 VARIAZIONE DEL RISCHIO	
Art. 1.07 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	
Art. 1.08 CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE	
Art. 1.09 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE	
Art. 1.10 ONERI FISCALI	
Art. 1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	
Art. 1.12 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO	
Art. 1.13 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	
Art. 1.14 TITOLARITÀ DEI DIRITTI	
Art. 1.15 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	
Art. 1.16 MANDATO DEI PERITI	
Art. 1.17 ASSICURAZIONE PRESSO ALTRI ASSICURATORI	
Art. 1.18 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	
Art. 1.19 RECESSO IN CASO DI SINISTRO	
Art. 1.20 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ'	
Art. 1.21 FORO COMPETENTE	
Art. 1.22 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO	
Art. 1.23 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
Art. 1.24 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	
SEZIONE BASE	
Danni materiali e diretti	
NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	
Art. 2.01 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	
Art. 2.02 ESCLUSIONI	
SEZIONE BASE – Condizioni sempre operanti	
Art. 2.03.01 colpa grave	
Art. 2.03.02 eventi sociopolitici e dolosi	
Art. 2.03.03 eventi atmosferici	
Art. 2.03.04 terremoto	
Art. 2.03.05 inondazioni, alluvioni ed allagamenti	
Art. 2.03.06 acqua condotta	
Art. 2.03.07 fenomeno elettrico	
Art. 2.03.08 Spese di demolizione e sgombero	
2.04 - SEZIONE BASE Condizioni particolari aggiuntive	
Art. 2.04.01 Automatismo garanzie nuovi Enti e regolazione del premio (ESCLUSA)	
Art. 2.04.02 Anticipo dell'indennizzo	
Art. 2.04.03 Buona fede	
Art. 2.04.04 Parificazione danni	
SEZIONE BASE	
Danni materiali e diretti	
NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'INDENNIZZO	
Art. 2.05.01 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	
SEZIONE FURTO (ESCLUSA)	
SEZIONE ELETTRONICA (ESCLUSA)	

DEFINIZIONI GENERALI

A valere per Danni materiali e diretti – tutte le Sezioni - e Danni da interruzione di esercizio ove assicurati
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro.
Broker	ALPHA International insurance Brokers S.r.l.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La quota in percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Società	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione

DEFINIZIONI SPECIFICHE

A valere per Danni materiali e diretti – tutte le Sezioni -

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui indicato; si precisa che l'elencazione di beni oggetti, ecc., riferita alle fattispecie oggetto della definizione, è fornita a puro titolo esemplificativo e non limitativo.

Allagamento	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
Attrezzature ed arredamento	Attrezzi, scaffalature, banchi, mobilio e arredamento in genere, casseforti e armadi forti (esclusi i relativi contenuti), cancelleria, stampati, oggetti promozionali e/o campionari non pregiati; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, elettrodomestici; Comunque tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Fabbricati - Beni Immobili, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi Oggetti d'Arte, Valori, Beni Elettronici, Oggetti pregiati, Preziosi e Veicoli iscritti al PRA di proprietà e/o in custodia al Contraente per obblighi di legge.
Patrimonio documentario	Detto patrimonio consiste in una ripartizione che vede archivi istituzionali (Commissione europea, Parlamento europeo, Consiglio dei ministri, Comitato economico e sociale, Corte di giustizia) e archivi privati sia di persone fisiche che di persone giuridiche quali istituzioni intergovernative non appartenenti all'UE o associazioni e movimenti a vocazione europea.
Colpo d'ariete	Urto violento provocato in una condotta dall'immissione o dall'interruzione di un flusso di liquidi.
Contaminazione	Inquinamento, avvelenamento, uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze biologiche o chimiche.
Dati	Le informazioni logicamente strutturate elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi.

Depositi intensivi	I depositi con o senza scaffalature, aventi altezza di impilamento superiore a 10 m. Sili e serbatoi non sono comunque considerati depositi intensivi.
Dipendenze	I locali siti negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato quali magazzini, uffici, centri elaborazione dati, abitazioni, servizi sociali aziendali, rimesse e officine di manutenzione, laboratori di ricerca, prova, controllo e collaudo, centrali termiche, cabine di trasformazione d'energia elettrica e di decompressione gas metano, sale compressori e reparti trattamento acque.
Esplosivi	Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità: a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; per azione meccanica o termica esplodono; e in ogni caso gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Franchigia	Importo prestabilito, detratto dal danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Fabbricato – Beni Immobili	Tutte le costruzioni, complete o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, compresi i fissi e gli infissi e tutte le opere murarie e di finitura; le opere di fondazione o interrate e linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni, gli impianti idrici ed anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC; gli impianti di forza motrice, di illuminazione, fotovoltaici ed audio-video, impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e quant'altro di impiantistica sia parte integrante delle costruzioni; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali esclusivamente di pertinenza delle costruzioni, gli impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, intendendosi altresì per Beni Immobili eventuali container, palloni pressostatici e tensostrutture, nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquettes, parquets, tinteggiature. Si intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell'area cimiteriale e degli impianti sportivi. Sono inoltre compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare ed in particolare, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, moquette, mosaici. Per i Beni Immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio il premio di polizza ad essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983.

Fenomeno elettrico	L'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma.
Furto	L'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un profitto per sé o per gli altri.
Impianti ed apparecchiature elettroniche	Impianti ed apparecchiature a correnti deboli che, pur sfruttando l'energia elettrica, non presentano tra le loro principali caratteristiche il rendimento energetico ed adibite all'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati; il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e/o i loro componenti e compresi i Beni Elettronici ad Impiego Mobile. Sono altresì compresi i Programmi in licenza d'uso e simili ed i Supporti Dati.
Impianti ed apparecchiature elettroniche ad impiego mobile	Beni elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei Beni Immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà od in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione. Nella presente definizione sono compresi personal computer, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio ed apparecchi radio ricetrasmittenti, autovelox, etilometri, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi acustici esterni, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.
Incombustibili	Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Inflammabili	Le sostanze ed i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche: Tipo A — gas combustibili — liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C — sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili — sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano Tipo B — liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C Tipo C — liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C — ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

	Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V. Si conviene la seguente equivalenza 10 kg di infiammabilità di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C.
Inondazioni e/o alluvioni:	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Inquinamento	ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo
Limite di indennizzo	l'importo massimo, espresso in quota percentuale della somma assicurata o in cifra fissa, che la Società è tenuta ad indennizzare.
Macchinari	macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento, di imballaggio, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al PRA; serbatoi metallici e relative tubazioni; Impianti ed apparecchiature elettriche e/o elettroniche; altri impianti non indicati nella definizione di Fabbricato, Attrezzature ed arredamento.
Macchine mordenti	Le macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 Kw.
Merci	Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, scarti e ritagli di lavorazione escluso quanto indicato nella definizione di Esplosivi, Infiammabili e Merci speciali ed escluso quanto indicato sotto la definizione di preziosi e oggetti pregiati.
Merci speciali	D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloidi (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccetto quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo; D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gommaspugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cottoni sodi; D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80%; ovatte sintetiche, piume o piumino. Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3.
Mezzi di custodia	Mobili, blocchi di cassette di sicurezza, casseforti, armadi di sicurezza o corazzati che devono avere caratteristiche non inferiori a quanto sotto riportato: pareti e battente caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanico o termico) cui devono opporsi; chiusura con catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione); peso minimo 200 Kg (tranne che per le casseforti a muro, dotate di corpo in acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato o cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso).

Oggetti pregiati ed Oggetti d'Arte	Oggetti e servizi di argenteria, pellicce, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore artistico, ma non costituente mobilio, compresi Beni bibliografici, intendendo per tali libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche. Il tutto se di valore unitario superiore ad euro 5.000,00, escluso quanto indicato nella definizione "Preziosi".
Preziosi	Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o greggi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di cultura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso, se di valore unitario superiore ad euro 5.000,00.
Primo rischio assoluto	Forma assicurativa in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione del disposto art. 1907 del Codice Civile.
Programmi in licenza d'uso	Sequenze di informazioni, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
Rapina	Sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuti ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Serramenti	Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione dei locali.
Solai	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Supporti dati	Il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.
Terremoto	Il movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terrorismo	Un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza o minaccia, da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
Tetto	Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
Valore a nuovo	per i fabbricati (compresi quelli in locazione): la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; per i macchinari: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore intero	Forma assicurativa che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Qualora al momento del sinistro venga accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato, l'Assicurato sarà risarcito in proporzione (art. 1907 del Codice Civile).
Valori	Denaro, monete, tickets-restaurant, carte valori e titoli di credito e di pegno in genere ed ogni carta rappresentante un valore.

Assicurato: **ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO**

Attività esercitata: **Archivi storici dell'Unione Europea**

Ubicazione del rischio A: **Villa Salviati
Via Bolognese, 156
50139 - FIRENZE**

Ubicazione del rischio B: **Villa il Poggiolo
Piazza Edison, 11
50133 - FIRENZE**

Descrizione del rischio:

Sede degli Archivi Storici della UNIONE EUROPEA, che rappresentano il centro di deposito ufficiale dei documenti d'interesse storico prodotti dalle istituzioni dell'Unione Europea.

Gli archivi costituiscono una istituzione che ha il compito, appunto, di raccogliere, archiviare salvaguardare i documenti storici d'interesse europeo.

Inoltre gli Archivi, parte integrante dell'Istituto Universitario Europeo (IUE), hanno ricevuto il mandato di accogliere, sotto forma di depositi privati, i documenti di personalità del mondo politico o dell'alta amministrazione comunitaria che hanno operato a favore del processo di integrazione europea, nonché quelli di movimenti e organizzazioni aventi per scopo il raggiungimento del medesimo obiettivo.

Gli archivi sono principalmente ospitati nella sede storica di Villa Salviati, costruita prevalentemente in materiali incombustibili e circondata da un parco di circa 14 ettari.

Lo Stato Italiano, attuale proprietario della villa, ha provveduto ad una profonda opera di restauro, dotando i suoi depositi sotterranei di quasi 5 chilometri di scaffalature.

La sede, inaugurata dal Presidente della Repubblica nel 2009 è pienamente operativa dal 2012

Ciò premesso, si assicurano:

	Partite	Capitali in €	Tassi	P. Lordo €
	SEZ. - BASE			
1)	Patrimonio documentale Ubicazione A	4.590.000,00		
2)	Patrimonio documentale Ubicazione B	690.000,00		
	TOT. Sez. Inc.	5.280.000,00		

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% del danno con il minimo di € 1.500 ed il massimo di € 15.000

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Norme valide per tutte le Sezioni di polizza

Art. 1.01 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati direttamente alla Società Assicuratrice.

Art. 1.02 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

La presente Assicurazione è senza tacito rinnovo.

Art. 1.03 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché l'annullamento della polizza di assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 1.04 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato sono esonerati dal comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza (Art. 1910 del Codice Civile).

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 1.05 DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.

Si conviene che nell'ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza del contratto stesso, è in ogni caso facoltà della Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 120 giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

Art. 1.06 VARIAZIONE DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data di comunicazione fatta dal Contraente.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 1.07 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.08 CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione; non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite.

Art. 1.09 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 1.10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile.

Art. 1.13 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro; occulta, sottrae o manomette cose salvate o non sottratte; adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 1.14 TITOLARITÀ DEI DIRITTI

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. Qualora le garanzie siano prestate per conto terzi, l'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 1.15 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa designata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle Parti, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, restando esclusa ogni solidarietà tra le Parti.

Art. 1.16 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, anche di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto alle disposizioni di cui agli Artt. "Obblighi in caso di sinistro" relativi alle varie sezioni;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro;
- 5) determinare l'ammontare del danno secondo i criteri di valutazione di cui agli Art 2.01 "OGGETTO

DELL'ASSICURAZIONE”;

- 6) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4), 5) e 6) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 1), 2), e 3) sono liberatamente impugnabili dinanzi alla Magistratura ordinaria.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

Art. 1.17 ASSICURAZIONE PRESSO ALTRI ASSICURATORI

In caso di sinistro, se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ed è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 1.18 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato stesso o della Contraente.

Limitatamente alla Sezione Furto ove operante:

se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il sinistro non è stato commesso o agevolato con dolo o colpa grave:

- a) da persone che abitano con il Contraente o con l'Assicurato, i Rappresentanti legali, gli Amministratori, i Soci a responsabilità illimitata od occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
- b) da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, fatto salvo quanto previsto alla Sezione Furto, Artt. “Esclusioni”, punto 4, let.b;
- c) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- d) da persone legate al Contraente od all'Assicurato, ai Rappresentanti legali, agli Amministratori, ai Soci a responsabilità illimitata, da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti.

Art. 1.19 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la Società può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Anche l'Assicurato/Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Art. 1.20 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono esser fatte con lettera raccomandata, telex, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo, indirizzate al Broker.

Art. 1.21 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Milano.

Art. 1.22 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui allo specifico Art. la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dalla Contraente e/o dal Broker.

Art. 1.23 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie tra le Parti, nell'esecuzione dell'appalto oggetto del contratto, vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. alle parti inadempienti.

L'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale a causa dell'inadempimento di una delle parti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 1.24 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 1.25 – COASSICURAZIONE E DELEGA (VALIDA SOLO IN CASO DI COASSICURAZIONE)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla ALPHA International Insurance Brokers S.r.l. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati da ALPHA International Insurance Brokers S.r.l., la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 1.26 – CLAUSOLA BROKER

Alla Società ALPHA International Insurance Brokers S.r.l. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La remunerazione del Broker non sarà a carico delle compagnie aggiudicatrici, in quanto le competenze saranno a carico dell'Istituto appaltante secondo i termini previsti dalla procedura n. NP/EUI/REFS/2025/005 per la fornitura di servizi di Brokeraggio Assicurativo.

Art. 1.27 - ESENZIONE IMPOSTE

Il contraente dichiara di essere esonerato dal pagamento delle imposte spettanti allo Stato Italiano come da accordi tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo di cui a Decreto Presidente della Repubblica n.990 del 13/10/1976 e pubblicato sulla G.U. del 19/12/1977.

2 - SEZIONE BASE

DANNI MATERIALI E DIRETTI

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Norme specifiche di Sezione che integrano le Norme generali che regolano l'assicurazione

Art. 2.01 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 C.C., del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri e quant'altro previsto nella definizione di "contenuto", anche se di proprietà di terzi, per i danni causati da qualsiasi evento, qualunque sia la causa, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.

È facoltà del Contraente/Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui il Contraente/Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

Si prende atto che il valore attribuito ai beni assicurati, e accettato tra le parti, corrisponde a un importo pari a 500 € a metro lineare e pertanto detto importo deve essere considerato quale limite di indennizzo per sinistro/anno.

Art. 2.02 ESCLUSIONI

Dalla presente Sezione sono in ogni caso esclusi i danni:

- 1) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 2) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causata da materiale nucleare;
- 3) di inquinamento e/o contaminazione, salvo quelli sviluppatasi in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio ed altri danni indennizzabili ai sensi della presente Polizza che hanno colpito le cose assicurate;
- 4) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali, dei Soci a responsabilità

illimitata, degli Amministratori;

- 5) di furto, rapina, di smarrimento, ammanco, destrezza, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, frode, malversazione, scippo;
- 6) alle merci causati da mancata od anormale refrigerazione, climatizzazione, riscaldamento; fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- 7) causati da bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, maree, frane, valanghe o slavine; per 1), 2), 3) e 7), salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi
- 8) verificatisi in occasione od in conseguenza di trasporto, trasferimento, movimentazione e relative operazioni di carico e scarico delle cose assicurate per quanto eccedente la Somma assicurata nella tabella limiti di indennizzo;
- 9) di responsabilità civile di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto dalle condizioni particolari Ricorso Terzi e Rischio Locativo, ove operanti;
- 10) derivanti da:
 - a) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - b) indisponibilità di dati causati da malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
 - c) smagnetizzazione, errata registrazione di dati, cestinatura per svista;
 - d) e ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti a), b), e c);
- 11) attribuibili a difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai Rappresentanti legali, ai Soci a responsabilità illimitata, agli Amministratori;
- 12) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il progettista, costruttore, venditore, fornitore o locatore delle cose assicurate;
- 13) dovuti a ordinanze o disposizioni di Autorità o leggi che regolano la costruzione, modifica, riparazione, ricostruzione, rimpiazzo, distruzione, demolizione delle cose assicurate;
- 14) indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, perdite di quote di mercato; salvo quanto previsto dalla condizione particolare Maggiori Spese.

Sono esclusi i danni, salvo quelli di incendio, esplosione, scoppio ed altri danni indennizzabili ai sensi della presente Polizza, che ne possono derivare:

- 15) di guasti macchina, ovvero causati da rottura meccanica o anormale funzionamento dei macchinari originati da cause interne, fatto salvo quanto assicurato nell'apposita Sezione;
- 16) di rottura o anormale funzionamento di impianti ed apparecchiature elettriche e/o elettroniche;
- 17) verificatisi in occasione di costruzione, modifica, demolizione di fabbricati o loro parti;
- 18) verificatisi in occasione di montaggio, smontaggio, collaudo, prova di macchinari o loro parti, anche se tali operazioni siano dovute a lavori di pulitura, manutenzione e revisione eseguiti sul luogo di installazione delle cose assicurate;
- 19) causati da interruzione, anormale produzione o fornitura di gas, energia elettrica, termica, idraulica;
- 20) causati da interruzione o alterazione di processi di lavorazione;
- 21) causati dall'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione, l'esercizio e l'uso indicati dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- 22) causati da errori di progettazione, calcolo, lavorazione, stoccaggio, conservazione; impiego di materie prime, semilavorati o prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla quantità, qualità, peso, titolo, consistenza, colore o sapore delle merci sia finite che in corso di lavorazione; vizio di prodotto;
- 23) di deterioramento, usura;
- 24) di ossidazione, corrosione, incrostazione;
- 25) di umidità, brina, condensa, stillicidio, trasudamento; siccità; polvere, smog; autocombustione, fermentazione; solidificazione, liquefazione, evaporazione, sublimazione; causati da variazioni di temperatura, pressione; di alterazione di peso;
- 26) causati da virus, batteri, animali e vegetali in genere.

Sono esclusi i danni, se non causati da altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione:

- 27) di crollo, collasso strutturale, cedimento, assestamento, fessurazione, restringimento, dilatazione di fabbricati o loro parti, di macchinari o impianti;
- 28) di fuoriuscita di merci fuse; di dispersione di merci ed infiammabili liquidi;
- 29) di alterazione di qualità, peso, titolo, consistenza, colore o sapore delle merci;

Sono inoltre esclusi:

- 30) i seguenti enti o cose:
 - a) veicoli iscritti al P.R.A., fatto salvo per quelli ricoverati sottotetto e/o in aree recintate, se assicurati con il limite previsto alla Partita inserita nella Tabella "Partite assicurate, Tassi e Premi imponibili;
 - b) aeromobili, navi, natanti, mezzi di trasporto a fune o su rotaie;
 - c) boschi, alberi, coltivazioni ed animali in genere;

- d) il suolo nelle ubicazioni assicurate ed il relativo valore;
- e) linee di distribuzione o trasmissione e distribuzione di energia elettrica e telefonia a livello nazionale, incluse le relative strutture portanti, posizionati al di fuori degli ambiti aziendali;
- f) impianti ed apparecchiature elettroniche già assicurate con specifica polizza “elettronica” o nella presente Sezione Elettronica, o se in leasing o in noleggio, se già assicurati dal proprietario;
- g) in leasing, se già assicurate con specifica polizza;
- h) strade, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme petrolifere, cavi e condotte sottomarini, impianti di pompaggio e pipelines a mare, oleodotti, gasdotti; detti enti o cose sono invece assicurate se pertinenti ai fabbricati e/o posizionate all'interno dei loro ambiti;
- i) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- j) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, bassorilievi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, cose aventi valore artistico od affettivo;
- k) gioielli, pietre, perle e metalli preziosi se non per uso industriale o comunque attinenti ai processi di lavorazione;
- l) microfilm, fotocolor;
- m) Schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche e apparecchiature elettroniche;
- n) Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

2.03 - SEZIONE BASE

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Relativamente ai danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

Art. 2.03.01 Colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi assicurati anche se determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali, dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori, nonché da dolo o colpa grave di dipendenti del Contraente/Assicurato e comunque delle persone di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere.

Art. 2.03.02 Eventi sociopolitici e dolosi

Per i danni causati da eventi sociopolitici e dolosi quali: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall'Assicurato o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata, dagli Amministratori, la Società non indennizza i danni riportati dal punto 1) al punto 14) delle Esclusioni, nonché i danni:

1. causati da interruzione di processi di lavorazione; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro; da alterazione od omissione di controlli e manovre; imbrattamento dei muri, se detto evento non risulta assicurato con il limite previsto alla Partita inserita nella Tabella “Partite assicurate, Tassi e Premi imponibili;
2. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordinanze o disposizioni di Autorità, od in occasione di serrata;
3. avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi.

Inoltre la Società non indennizza, se originati da atti di terrorismo, i danni:

4. causati da contaminazione di sostanze biologiche o chimiche;
5. causati da guasti a linee di alimentazione.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni (ridotto a 21 giorni per atti di terrorismo), decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata; in tale caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito a partire dalla rata annua successiva della quota di pertinenza della presente garanzia.

Nel in cui sia la Società a recedere dalla presente garanzia, il Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società, ha la facoltà di recedere dall'intero contratto da farsi a mezzo di lettera raccomandata o PEC.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso nella misura del 5% del premio complessivo relativo al periodo di rischio non corso.

Art. 2.03.03 Eventi atmosferici

Per i danni causati da eventi atmosferici quali: uragani, tornado, bufere, tempeste, trombe d'aria, vento e cose da essi trasportate, pioggia, grandine, neve, la Società non indennizza i danni:

1. da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
2. a cose all'aperto se non fisse per natura e destinazione; ai pannelli fotovoltaici;
3. al contenuto di fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
4. a tettoie, capannoni presso statici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e relativi contenuti;
5. da penetrazione o infiltrazione di pioggia, grandine, neve attraverso porte, finestre, lucernari non adeguatamente chiusi;
6. ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, al momento della loro costruzione, e quanto in essi contenuto, per effetto di sovraccarico di neve;
7. lastre di cemento amianto-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

I danni alle cose poste sottotetto ai fabbricati assicurati sono indennizzabili solo se pioggia, grandine, neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra oppure a seguito di intasamento delle grondaie edei pluviali o per insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni a carattere eccezionale.

Art. 2.03.04 Terremoto

Si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata; in tale caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito a partire dalla rata annua successiva della quota di pertinenza della presente garanzia.

Nel caso in cui sia la Società a recedere dalla presente garanzia, il Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società, ha la facoltà di recedere dall'intero contratto da farsi a mezzo di lettera raccomandata o PEC.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso nella misura del 10% del premio complessivo relativo al periodo di rischio non corso.

Art. 2.03.05 Inondazioni, alluvioni ed allagamenti

La Società indennizza i danni causati da fuoriuscita d'acqua e da quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi o bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno e quelli da allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua determinati da precipitazioni atmosferiche o traboccamento o rigurgito della rete fognaria.

La Società non indennizza i danni:

- 1) a cose all'aperto se non fisse per natura e destinazione;
- 2) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento, salvo il caso di merci che per natura, uso, destinazione non possono essere posizionate su pallets.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata; in tale caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito a partire dalla rata annua successiva della quota di pertinenza della presente garanzia.

Nel caso in cui sia la Società a recedere dalla presente garanzia, il Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società, ha la facoltà di recedere dall'intero contratto da farsi a mezzo di lettera raccomandata o PEC.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso nella misura del 15% del premio complessivo relativo al periodo di rischio non corso.

Art. 2.03.06 Acqua condotta

Per i danni da acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale, anche se provocate da gelo, delle condutture di impianti idrici – compresi quelli tecnici inerenti all'attività assicurata -, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di impianti di estinzione; la Società non indennizza, relativamente al gelo:

1. i danni alle condutture installate all'esterno;

2. danni da spargimento causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento, oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima dell'accadimento del sinistro.

La Società indennizza i danni alle cose assicurate da occlusione di tubazioni, relativi ad impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime.

La Società indennizza le spese per la ricerca della rottura, nonché le spese sostenute per la demolizione e il ripristino delle parti del fabbricato danneggiato.

Art. 2.03.07 Fenomeno elettrico

La Società indennizza i danni materiali e diretti ad impianti ed apparecchiature elettriche e/o elettroniche – se assicurati con specifica partita - per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici.

Art. 2.03.08 Spese di demolizione e sgombero, ricollocamento, bonifica e decontaminazione.

La Società indennizza, fino alla concorrenza di € 10.000 :

1. le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire nella più vicina discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza;
2. le spese sostenute per rimuovere, trasportare, conservare, ricollocare i macchinari e le merci illesi qualora tali operazioni siano necessarie per eseguire le riparazioni delle cose assicurate danneggiate o distrutte a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
3. le spese di bonifica decontaminazione dei Beni assicurati e/o decorticazione del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto, al più vicino scarico autorizzato e abilitato, e che l'Assicurato debba sostenere in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

2.04 - SEZIONE BASE

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

Norme integrative alle Condizioni sempre operanti

Art. 2.04.01 Anticipo dell'indennizzo

Il Contraente può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società:

- verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti dall'Art. "Obblighi in caso di sinistro" della Sezione Base.

L'acconto non può essere superiore a euro 500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettategli, in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 2.04.02 Buona fede

A parziale deroga degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo, né riduzione dello stesso, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo o colpa grave.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 2.04.03 Parificazione dei danni

La Società indennizza i guasti causati alle cose assicurate per ordine di Autorità e quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'incendio o altro danno indennizzabile.

SEZIONE BASE
DANNI MATERIALI E DIRETTI
NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'INDENNIZZO

Norme specifiche di Sezione che integrano le Norme generali che regolano l'indennizzo

Art. 2.05.01 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare il possibile per limitare il danno; le relative spese sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile;
- 2) entro 30 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, dare avviso del sinistro all'Agenzia o alla Società specificandone le circostanze e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i danni di natura presumibilmente dolosa. Sulla denuncia devono essere precisati, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno;
- 3) fornire alla Società o ai Periti, una distinta delle cose distrutte o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- 5) predisporre, a richiesta della Società o dei Periti, una distinta delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;
- 6) mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, nonché, in caso di danno alle merci, la documentazione contabile di magazzino e, per le aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
- 7) E' fatto espresso esonero all'Assicurato dal presentare lo stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro e del rispettivo valore

L'inadempimento degli obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

- SEZIONE FURTO (ESCLUSA)

- SEZIONE ELETTRONICA (ESCLUSA)

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, il Contraente, anche per conto dell'Assicurato qualora quest'ultimo sia un soggetto diverso, dichiara che:

- 1) le cose assicurate non hanno sofferto, negli ultimi cinque anni, sinistri della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente polizza per un importo totale superiore a euro 5.000,00;
- 2) non ha comunque subito, nel medesimo periodo, più di cinque sinistri anche se di importo complessivamente inferiore ad euro 5.000,00;
- 3) sulle cose descritte e per l'attività dichiarata in polizza, non sono in corso attualmente altre assicurazioni contro i danni della medesima natura di quelle indennizzabili in base alla presente polizza;
- 4) i rischi garantiti con la presente polizza non sono assicurati presso Società poste in liquidazione coatta amministrativa con contratti trasferiti ad altra Impresa, a norma dell'art. 1 del D.L. 26/9/1978 n. 576 così come convertito nella Legge 24/11/1978 n. 738.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara inoltre di aver preso piena conoscenza e di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le disposizioni delle Condizioni di Assicurazioni qui richiamate.

NORME GENERALI

Art. 1.02 Proroga della assicurazione e periodo di Assicurazione;

Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo;

La presente pagina forma parte integrante della polizza suindicata.

Art. 1.13 Esagerazione dolosa del danno – perdita del diritto all'indennizzo;
 Artt. 1.15 – 1.16 Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti;
 Art. 1.17 Assicurazioni presso diversi assicuratori; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori;
 Art. 1.18 Pagamento dell'indennizzo; sospensione in caso di procedura giudiziaria;
 Art. 1.19 Diritto di recesso della Società dopo ogni sinistro.

SEZIONE BASE

Danni verificatisi in conseguenza di:

Art. 2.03.02 Tumulti popolari, scioperi, sommosse o causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
 Art. 2.03.04 Terremoto;
 Art. 2.03.05 Inondazione, alluvione:

diritto di recesso del Contraente e della Società in ogni momento con preavviso di 30 giorni;
 nonché :

Art. 2.05 Perdita del diritto all'indennizzo per inadempimento degli obblighi in caso di sinistro.

IL CONTRAENTE

FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO (importi in euro)
SEZIONE BASE

GARANZIE	SCOPERTO	FRANCHIGIA	LIMITE D'INDENNIZZO
Per qualsiasi tipo di danno e per singolo sinistro	10%	Minimo . 1.500 Massimo 15.000	5.280.000 x sin/anno

salvo per i danni alle cose assicurate dovuti o verificatisi in conseguenza degli eventi sottoelencati, per i quali valgono gli scoperti le franchigie e i limiti a fianco indicati.

GARANZIE	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro	Limiti d'indennizzo
Terremoto	20%	10.000	€ 1.000.000,00 sx/anno
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	20%	5.000	€ 1.000.000,00 sx/anno
Eventi atmosferici	10%	5.000	1.500.000,00 sx/anno
Sovraccarico neve	10%	5.000	1.500.000,00 sx/anno
Eventi socio-politici e dolosi Terrorismo e sabotaggio	10%	5.000	1.500.000,00 sx/anno